

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile

Nella causa tra:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. CAVIGLIONE
ALFREDO e dell'avv. MAGNANO SERGIO

RICORRENTE

contro

S.R.L. (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. QUAGLIO PAOLO,

CONVENUTO

Il Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/11/2017,
osserva quanto segue .

La domanda di parte ricorrente va accolta.

-Preliminarmente risultano infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione posto che, in base ai principi affermati da Cassazione n. 13613/2013 e n. 25541/2015, in tema di appalto o di contratto d'opera, l'impegno ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera , assunto dall'appaltatore o dal prestatore, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla a meno di uno specifico accordo novativo e rimane, pertanto, soggetto non ai termini di prescrizione e decadenza stabilito per quella garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.

Nel merito, dalle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, risultano dimostrati i vizi della pavimentazione, oggetto di rilievo da parte del C.T.U. Geom. _____, il quale ha concluso (cfr. doc. 3), che la stessa risulta caratterizzata da difformità nelle tonalità di colore e della zoccolatura tra le aree trattate con colorante e le aree non trattate, presenza di macchie e/o alonature intra-superficiali di entità e forma irregolari in concentrazione diversa nei vari ambienti (pagg. da 11 a 15 della C.T.U.).

Il consulente ha inoltre affermato che le suddette problematiche risultano essere state causate dal trattamento tonalizzante operato sul materiale lapideo, in una fase successiva rispetto a quella della posa, per portare il colore originario, che risultava grigio, ad un colore prossimo al "nero assoluto".

In relazione al quesito riguardante gli interventi necessari per rimediare ai vizi, il C.T.U. ha concluso che risulta necessaria l'esecuzione di un intervento radicale invasivo per la completa rimozione dei difetti e/o vizi rilevati e la rimessa in pristino alle condizioni accertate della fornitura, indipendentemente dalla colorazione di nero assoluto (pag. 16 della C.T.U.).

In merito alla quantificazione, la soluzione più economica proposta dal consulente deve essere esclusa in ragione del margine di dubbio sulla prognosi favorevole in merito al risultato e comunque del fatto che le caratteristiche del materiale derivato risulterebbero comunque differenti da quelle pattuite per spessore e resistenza (cfr. pag. 17 sulla prima ipotesi) mentre deve essere considerata la seconda ipotesi basata su analitico computo tecnico estimativo.



Per quanto esposto, parte convenuta va condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, di dell'importo di € 20264 oltre, trattandosi di debito di valore, rivalutazione ed interessi sull'importo capitale annualmente rivalutato, con decorrenza dal 1.4.2016 fino alla data della presente decisione ed oltre interessi legali successivi sino al saldo sull'importo come sopra determinato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto della semplicità della controversia e del ridotto numero di attività effettuate, per compensi in € 2743,50 (fase studio € 787,50, fase introduttiva € 666, fase di trattazione € 480, fase decisionale € 810) e per esposti documentati in € 145,50.

In merito alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, tenuto conto delle questioni controverse (pagamento di € 5650 per lavori extra non specificati, doc. 6, quindi che necessitano quantomeno di apposite deduzioni, e coincidenza o meno degli stessi con quelli oggetto del prospetto allegato alla comparsa), essendo necessaria un'istruttoria non sommaria, va disposta la separazione ex art. 702 ter terzo comma c.p.c.

P.Q.M.

-Visto l'art. 702 ter terzo comma c.p.c., dispone la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto con comparsa 13.11.2017;

-definitivamente pronunciando sulla domanda di parte ricorrente;

dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente dell'importo di € 20264 oltre rivalutazione ed interessi sull'importo capitale annualmente rivalutato dal 1.4.2016 fino alla data della presente decisione ed oltre interessi legali successivi sino al saldo sull'importo come sopra determinato;

dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2743,50 per compensi e € 145,50 per esposti, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 oltre C.P.A. e I.V.A. sugli importi imponibili come per legge.

Si comunichi.

Torino, 29 dicembre 2017

Il Giudice
dott. Domenica Maria Tiziana Latella

